

PENSIONE INTEGRATIVA

Assicurazione nella forma a capitale differito rivalutabile a premi ricorrenti.

Definizioni:

- 1 – SOCIETA' o COMPAGNIA: l'impresa Assicuratrice.
- 2 – CONTRAENTE: chi stipula il contratto con la Compagnia.
- 3 – ASSICURATO: la persona sulla cui vita è stipulato il contratto.
- 4 – BENEFICIARI: coloro ai quali spettano le somme assicurate.
- 5 – PREMIO: l'importo dovuto dal Contraente alla Compagnia.
- 6 – RISERVA MATEMATICA: l'importo accantonato dalla Compagnia per fare fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art.1 – Obblighi della Società

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici da essa firmate.

Art.2 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato (incontestabilità).

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Società stessa:

quando esiste malafede e colpa grave, ha diritto:

- di rifiutare, in caso di sinistro e in ogni tempo, qualsiasi pagamento;
- di contestare la validità del contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza; quando, invece, non esiste malafede o colpa grave, ha diritto:
- di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato;
- di recedere dal contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

La Società rinuncia a tali diritti trascorsi 6 mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o della sua riattivazione, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede. L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

Art. 3 – Entrata in vigore dell'assicurazione. L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, alle ore 24 del giorno in cui:

- la polizza sia stata sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato;
- la Società abbia rilasciato al Contraente la polizza o gli abbia altrimenti inviato per iscritto comunicazione del proprio assenso.
- Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva, l'assicurazione non può entrare in vigore prima delle ore 24 del giorno previsto sempreché sia stata pagata la 1° rata di premio.

Art.4 – Diritto di recesso del Contraente.

In caso di contratti di durata superiore a sei mesi, il Contraente può esercitare il recesso, a mezzo raccomandata a.r. da inviarsi alla Sede della Società entro 30 giorni dalla data in cui è stato informato dell'accettazione della Sua proposta di assicurazione, accettazione che si manifesta mediante l'addebito del relativo premio al conto corrente di corrispondenza espressamente indicato nella proposta stessa.

Entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, la Società provvederà a rimborsare al Contraente il premio corrisposto, al netto della quota relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, delle eventuali imposte dovute e delle spese sostenute per l'emissione del contratto espressamente quantificate nella proposta.

Art.5 – Rischio di morte.

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

E' escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano:

in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, nelle condizioni stabilite dal competente Ministero;

- incidenti di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo con pilota non titolare di brevetto idoneo e in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione.
- In questi casi, la Società paga il solo importo della riserva matematica, calcolato al momento del decesso, ovvero, nel caso di suicidio, paga il valore di riduzione, se maturato per un importo superiore.

Art.6 – pagamento del premio.

Il premio è calcolato in annualità anticipate.

Le rate di premio devono essere pagate alle scadenze pattuite.

Art. 7 – Beneficiari.

Il Contraente designa i Beneficiari e può in ogni momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente o il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.
- In tali casi, le operazioni di riscatto, prestito, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.
- La designazione di beneficio e sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento.

Art.8 – Riscatto.

Il Contraente, dopo aver pagato almeno tre annualità di premio, può mediante dichiarazione scritta, risolvere anticipatamente il contratto e chiedere il versamento del relativo valore di riscatto (le norme per la determinazione del valore di riscatto sono indicate nelle Condizioni Speciali o Particolari di Assicurazione).

La risoluzione ha effetto dalla data della dichiarazione. Le assicurazioni temporanee in caso di morte, in caso di vita e in caso di sopravvivenza, non hanno valore di riscatto quando non prevedano la restituzione dei premi.

Art.9 – Prestiti.

Il Contraente può ottenere prestiti dalla Società, nei limiti del valore di riscatto maturato. La Società indica, nell'atto di concessione, condizioni e tasso di interesse.

Art.10 – Cessione, pegno e vincolo.

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o può comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Art.11 – Pagamenti della Società.

Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

E' comunque necessario il certificato di nascita dell'Assicurato che può essere consegnato sin dal momento della stipulazione del contratto, o che, in difetto, verrà richiesto con lettera raccomandata della Società all'Assicurato subito dopo la Stipulazione.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono inoltre consegnarsi:

- certificato di morte;
- relazione medica sulle cause del decesso redatto su apposito modulo;
- ulteriore documentazione di carattere sanitario eventualmente ritenuta necessaria dalla Società. Verificatasi la scadenza o la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro 30 gg. Dal ricevimento della documentazione dietro consegna dell'originale di polizze e delle eventuali appendici. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede o al competente agenzia della Società.

Art.12 – Tasse e imposte.

Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

CONDIZIONI SPECIALI

1 – Prestazione.

Il contratto garantisce la corresponsione del capitale alla scadenza contrattuale nel caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale epoca. Il capitale viene costituito a premi periodici ricorrenti con frequenza annuale o sub-annuale. In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza suddetta, verrà corrisposto un capitale pari al valore acquisito, di seguito definito, dal contratto alla data del decesso con un minimo pari alla somma dei premi versati.

2 – Valore acquisito.

La Società AZURITALIA VITA determina al 31 Dicembre di ogni anno il valore acquisito dal contratto a tale data. Il valore acquisito al 31 dicembre dell'anno di emissione è uguale al cumulo dei premi versati, al netto delle spese di seguito definite, maggiorati degli interessi relativi al periodo compreso tra la data del versamento ed il 31 dicembre, sulla base di almeno l'85% del rendimento di periodo della Gestione Speciale AZURITALIA, con il minimo di 1,25 punti a favore della Società. Per valore acquisito al 31 Dicembre degli anni successivi si intende il valore acquisito al 31 Dicembre dell'anno precedente, maggiorato della rivalutazione, a norma delle relative Clausole, per un anno, nonché dei premi versati nell'anno al netto delle spese, rivalutati per il periodo compreso tra la data del versamento dei premi ed il 31 dicembre. Il valore acquisito alla data di scadenza del contratto è uguale al valore acquisito al 31 dicembre dell'anno

precedente aumentato della rivalutazione, calcolata in base al tasso ultimo riconosciuto, per il periodo compreso tra quest'ultima data e quella di scadenza nonché dei premi versati in detto periodo, al netto delle spese, rivalutati per il periodo intercorso fra la data di versamento e la data di scadenza contrattuale, in base al tasso ultimo riconosciuto .
L'ammontare delle spese viene determinato in funzione dell'importo totale dei versamenti effettuati per anno di contratto. Per la parte di premio fino a 1.219,14 euro le spese sono uguali al 7%; oltre 1.291,14 euro e fino a 5.164,57 euro le spese sono del 5%; oltre a 5.164,57 euro le spese sono del 3%.

3 – Interruzione e ripresa del pagamento del premio.

Il pagamento dei premi ricorrenti può essere interrotto in qualunque momento. In questo caso l'assicurazione resta in vigore per il valore acquisito dal contratto alla data di interruzione del pagamento dei premi, annualmente rivalutabile, pagabile immediatamente in caso di premorienza dell'Assicurato a scadenza nel caso di sua sopravvivenza e tale data. Il pagamento dei premi può essere ripreso in qualunque momento purché in corrispondenza alle scadenze e con la frequenza pattuite inizialmente.

4 – Premi periodici.

Il premio minimo iniziale necessario per l'emissione del contratto è di 51,65 euro se si scelgono versamenti mensili e di 619,75 euro in caso di versamento annuale. Successivamente l'Assicurato ha la facoltà di versare in qualunque momento ulteriori premi di ammontare unitario comunque non inferiore a 51,65 euro. La Società si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di rifiutare tali versamenti.

5 - Riscatto

L'Assicurato può richiedere, dopo almeno un anno dal perfezionamento del contratto, il riscatto totale del contratto. Il riscatto totale è uguale al valore acquisito all'ultimo 31 dicembre che precede la data di richiesta del riscatto rivalutato al 2% per il periodo compreso tra il 31 dicembre e la data di richiesta del riscatto e maggiorato degli eventuali premi versati al netto delle spese, anch'essi rivalutati al 2% per il periodo che va dalla data di versamento alla data di riscatto. Non sono concessi riscatti parziali.

6 – Opzione di conversione in rendita

Il Contraente, alla scadenza contrattuale, può optare per la conversione del capitale a tale epoca, uguale al valore acquisito dal contratto a tale data in una delle seguenti forme:

- a – una rendita annua vitalizi rivalutabile pagabile vita natural durante dell'Assicurato;
- b – una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo nei primi cinque o dieci anni e, successivamente, finché l'Assicurato sia in vita;
- c- una rendita annua vitalizia rivalutabile su due teste, quella dell'Assicurato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

I coefficienti per la determinazione della rendita annua, sono quelli che risulteranno in vigore all'epoca di conversione del valore di riscatto in rendita.

La rendita annua non può essere riscattata durante il periodo di godimento e viene rivalutata ad ogni 31 dicembre nella misura stabilita al punto A) della Clausola di Rivalutazione.

Ove per la determinazione della rendita annua iniziale il Contraente opti per l'utilizzo di un tasso tecnico diverso dall'0%, la misura della rivalutazione verrà rideterminata tenendo conto di quest'ultimo.

7 – Opzione di prolungo automatico.

Alla scadenza contrattuale l'Assicurato può optare per il prolungo automatico della scadenza originaria. Per le condizioni che regolano questa modalità si fa riferimento alle apposite norme riportate successivamente. Nel caso in cui l'Assicurato non dia alcuna indicazione in merito alla scadenza del contratto, quest'ultima verrà prolungata automaticamente.

8 – Liquidazioni.

8.1) Liquidazioni per scadenze naturali.

In questo caso il Contraente dovrà inoltrare direttamente ad Azuritalia Vita, o per il tramite del soggetto collocatore, la richiesta di liquidazione con l'indicazione delle modalità con la quale il pagamento deve essere effettuato.

8.2) Liquidazione per riscatto.

In questo caso il Contraente dovrà inoltrare direttamente ad Azuritalia Vita, o per tramite del soggetto collocatore, la richiesta di liquidazione con l'indicazione delle modalità con le quali il pagamento deve essere effettuato.

8.3) Liquidazione per decesso.

La Società richiederà per i pagamenti conseguenti a decesso dell'Assicurato, i seguenti documenti:

- a) richiesta dei beneficiari aventi diritto di corresponsione del capitale;
- b) certificato di morte dell'Assicurato;
- c) copia del testamento dell'Assicurato oppure in alternativa atto notorio indicante la non esistenza del testamento;
- d) atto notorio indicante le generalità degli eredi legittimi solo in caso di mancata designazione dei beneficiari;

- e) in caso di beneficiari/eredi minorenni autorizzazione da parte del giudice dei minori all'incasso, da parte dell'esercente la patria potestà, del capitale spettante al beneficiario.

8.4)Liquidazione per conversione in rendita ...

Azuritalia Vita S.p.A. esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione suddetta.

Art.9 – Foro competente.

Per le controversie relative al presente contratto è competente l'Autorità giudiziaria del luogo di residenza o del domicilio elettivo del Contraente.

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita, alle quali la Società AZURITALIA VITA riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni nella misura e secondo le modalità di seguito indicate.

A tale fine la Società AZURITALIA VITA gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento AZURITALIA, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A) MISURA DELLA RIVALUTAZIONE

AZURITALIA VITA S.p.A. dichiarerà entro il 1° marzo di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati ottenuto moltiplicato il rendimento, di cui al punto 4 del Regolamento, per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve essere inferiore all'85%, purché rimanga un minimo di 1,25 punti a favore della società. In caso contrario il rendimento annuo da attribuire sarà uguale al rendimento realizzato diminuito di 1,25 punti. La misura della rivalutazione è uguale al rendimento attribuito. Alla scadenza contrattuale la misura della rivalutazione complessivamente riconosciuta ai contratti non potrà essere inferiore a quella che si ottiene applicando ai primi 5 anni di vita del contratto la misura annua minima garantita del 2%.

B) RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Al 31 dicembre di ogni anno, a partire dalla data di decorrenza, il capitale viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della Riserva Matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata a norma del punto A). L'ultima rivalutazione verrà effettuata alla scadenza contrattuale.

C) MISURA DELLA RIVALUTAZIONE E RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DURANTE IL PERIODO DI PROLUNGO

Durante il periodo di prolungo la misura della rivalutazione, nonché la rivalutazione delle prestazioni, verranno annualmente determinate secondo le stesse modalità previste ai punti A e B della presente Clausola di Rivalutazione.

PROLUNGO AUTOMATICO

1 - Prestazione

Alla scadenza contrattuale, nel caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale data e in mancanza di diversa comunicazione da parte del Contraente, viene effettuato il prolungo della scadenza al 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello di scadenza, con ulteriore prolungo automatico della scadenza dal 31 dicembre di un anno solare al 31 dicembre dell'anno solare successivo. Ad ogni 31 dicembre successivo alla scadenza originaria AZURITALIA VITA SPA si riserva il diritto, a suo imprescindibile giudizio, di liquidare a favore degli aventi diritto il capitale maturato, con conseguente estinzione del contratto stesso.

Con il prolungo della scadenza la Società garantisce la corresponsione del capitale nel caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data del 31 dicembre dell'anno solare della scadenza prolungata. In caso di decesso dell'assicurato prima della scadenza prolungata, verrà corrisposto un capitale uguale al valore acquisito dal contratto alla data del decesso.

2 – Valore acquisito.

Il valore acquisito dal contratto dopo il prolungo della scadenza viene calcolato dalla Società al 31 dicembre di ogni anno. Il valore acquisito al 31 dicembre dell'anno solare nel quale è stato esercitato il primo prolungo è uguale al valore acquisito dal contratto alla data di scadenza originaria maggiorato della rivalutazione relativa al periodo compreso tra la suddetta data di scadenza ed il 31 dicembre sulla base del tasso retrocesso a norma della Clausola di Rivalutazione. Il valore acquisito al 31 dicembre di ogni anno solare successivo è uguale al valore acquisito al 31 dicembre dell'anno precedente aumentato della rivalutazione calcolata sulla base del tasso retrocesso a norma della Clausola di Rivalutazione.

3 – Versamenti liberi.

Nel corso del periodo di prolungo della scadenza il Contraente può effettuare versamenti liberi che implementano la prestazione. La Società, a suo insindacabile giudizio, si riserva il diritto di rifiutare tali versamenti liberi. Nel caso di

versamenti successivi alla data di scadenza il valore acquisito ad ogni 31 dicembre, calcolato secondo le norme di cui all'Art.2, si incrementa dei premi versati al netto delle spese, maggiorati degli interessi relativi al periodo compreso tra la data dei versamenti ed il 31 dicembre, sulla base della Clausola di Rivalutazione.

L'ammontare delle spese viene determinato per ogni contratto in funzione dell'importo del premio versato:

Parte di premio fino a 1.291,14 euro	7%.
Parte di premio di premio da 1.291,14 euro e sino a 5.164,57 euro	5%.
Parte di premio oltre 5.164,57 euro	3%.

4 – Interruzione del periodo di prolungo.

Il periodo del prolungo automatico della scadenza del contratto, su richiesta del Contraente, può essere interrotta.

A. Rinuncia al diritto di prolungo.

Qualora tale diritto venga esercitato nello stesso anno solare in cui si è prolungata per la prima volta la durata contrattuale, allora l'importo liquidabile è uguale al valore acquisito alla scadenza contrattuale rivalutato per il periodo che va dalla data di scadenza naturale alla data di rinuncia all'opzione di prolungo, maggiorato degli eventuali premi versati al netto delle relative spese, rivalutati per il periodo che va dalla data del versamento, alla data di rinuncia all'opzione di prolungo. Qualora tale diritto venga esercitato in anni solari successivi a quello dell'originaria scadenza contrattuale, verrà liquidato un importo uguale al valore acquisito dal contratto al 31 dicembre che precede la richiesta dell'interruzione rivalutato per il periodo che va dall'ultimo 31 dicembre alla data di rinuncia all'opzione di prolungo, maggiorato degli eventuali premi versati al netto delle relative spese, rivalutati per il periodo intercorso fra la data di versamento e la data d'interruzione. In tutti questi casi il tasso utilizzato per la determinazione della rivalutazione è uguale al 2% annuo.

B. Decesso dell'Assicurato.

In caso di interruzione dell'opzione di prolungo a seguito del decesso dell'Assicurato, l'importo liquidabile è calcolato secondo le norme riportate al paragrafo 4.A.

5 – Opzione di rendita.

Il Contraente, alla data del 31 dicembre di un anno solare di prolungo, può optare per la conversione del valore acquisito a tale data, in

REGOLAMENTO

Gestione Speciale AZURITALIA

Art.1 – Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti separata da quella delle altre attività della Società AZURITALIA VITA S.p.A., che viene contraddistinta col nome di "AZURITALIA". Il valore delle attività gestite sarà non inferiore all'importo delle Riserve Matematiche che la Società è tenuta a costituire sui contratti con prestazioni rivalutabili in relazione al rendimento della gestione. La gestione è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n.71 del 26.3.12987 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Art.2 – La gestione AZURITALIA è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al DPR 31/03/1975 N. 136, la quale attesta la rispondenza della gestione AZURITALIA al presente Regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione AZURITALIA, il rendimento di periodo della gestione AZURITALIA, quale descritto al seguente Art.4, e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle Riserve Matematiche che alla Società stessa è tenuta a costituire sui contratti presenti in portafoglio con prestazioni rivalutabili in relazione al rendimento della predetta gestione.

Art.3 – Il periodo della gestione AZURITALIA coincide con l'anno solare.

Art.4 – Il rendimento di periodo della Gestione Speciale AZURITALIA viene calcolato al termine di ciascun anno di calendario, rapportando il risultato finanziario della gestione AZURITALIA di quel periodo al valore medio della gestione AZURITALIA nello stesso periodo. Per risultato finanziario della gestione AZURITALIA, si devono intendere i proventi finanziari di competenza del periodo considerato, compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della gestione AZURITALIA, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle seguenti spese:

- oneri specifici degli investimenti;

- gli onorari dovuti alla Società di revisione per la certificazione del rendiconto annuale della gestione.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione AZURITALIA e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato dell'atto dell'iscrizione nella gestione AZURITALIA per i beni già di proprietà della Società. Per valore medio della gestione AZURITALIA nel periodo considerato si intende la somma della giacenza media nel periodo stesso dei

depositi in numerario presso gli istituti di credito e della consistenza media nel periodo di ogni altra attività della gestione AZURITALIA. La consistenza media nel periodo dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella gestione AZURITALIA.

Art.5 – La Società AZURITALIA VITA S.p.A. si riserva di apportare all'art.4, di cui sopra , quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

**ASSICURAZIONE DI
CAPITALE DIFFERITO RIVALUTABILE A PREMI RICORRENTI
CON CONTROASSICURAZIONE PARTICOLARE**

TARIFFA 698
CONDIZIONI SPECIALI

Reggio Emilia, Novembre 1998

1) Prestazione

Il contratto garantisce la corresponsione del capitale alla scadenza contrattuale nel caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale epoca. Il capitale viene costituito a premi periodici ricorrenti con frequenza annuale o sub-annuale. In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza suddetta, verrà corrisposto un capitale pari al valore acquisito, di seguito definito, dal contratto alla data del decesso con un minimo pari alla somma dei premi netti versati.

2) Valore acquisito

La Società AZURITALIA determina al 31 dicembre di ogni anno il valore acquisito dal contratto a tale data. Il valore acquisito al 31 dicembre dell'anno di emissione è uguale al cumulo dei premi versati, al netto di tassa governativa nonché di spese di seguito definite, maggiorati degli interessi relativi al periodo compreso tra la data del versamento ed il 31 dicembre, sulla base di almeno l'85% del rendimento di periodo della Gestione Speciale AZURITALIA, con il minimo di 1,25 punti a favore della Società. Per valore acquisito al 31 dicembre degli anni successivi si intende il valore acquisito dal contratto al 31 dicembre dell'anno precedente, maggiorato della rivalutazione, a norma delle relative Clausole, per un anno, nonché dei premi versati nell'anno al netto della tassa governativa e di spese, rivalutati per il periodo compreso tra la data del versamento dei premi ed il 31 dicembre. Il valore acquisito alla data di scadenza del contratto è uguale al valore acquisito al 31 dicembre dell'anno precedente aumentato della rivalutazione, calcolata in base al tasso ultimo riconosciuto, per il periodo compreso tra quest'ultima data e quella di scadenza nonché dei premi versati in detto periodo, al netto di tassa governativa e di spese, rivalutati per il periodo intercorso fra la data di versamento e la data di scadenza contrattuale, in base al tasso ultimo riconosciuto. L'ammontare delle spese viene determinato in funzione dell'importo totale dei versamenti effettuati per anno di contratto al netto di tasse governative. Per la parte di premio fino a 2.500.000 lire le spese sono uguali al 7%; oltre 2.500.000 e fino a 10.000.000 lire le spese sono del 5%; oltre i 10.000.000 lire le spese sono del 3%.

3) Interruzione e ripresa del pagamento del premio

Il pagamento dei premi ricorrenti può essere interrotto in qualunque momento. In questo caso l'assicurazione resta in vigore per il valore acquisito dal contratto alla data di interruzione del pagamento dei premi, annualmente rivalutabile, pagabile immediatamente in caso di premorienza dell'Assicurato o a scadenza nel caso di sua sopravvivenza a tale data. Il pagamento dei premi può essere ripreso in qualunque momento purché in corrispondenza alle scadenze e con la frequenza pattuite inizialmente.

4) Premi periodici

Il premio minimo iniziale necessario per l'emissione del contratto è di lire 100.000 se si scelgono versamenti mensili e di lire 1.200.000 in caso di versamento annuale. Successivamente il Contraente ha la facoltà di versare in qualunque momento ulteriori premi di ammontare unitario comunque non inferiore a lire 100.000. La Società si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di rifiutare tali versamenti.

5) Riscatto

Il Contraente può richiedere, dopo almeno un anno dal perfezionamento del contratto, il riscatto totale del contratto. Il riscatto totale è uguale al valore acquisito all'ultimo 31 dicembre che precede la data di richiesta del riscatto rivalutato al 2% per il periodo compreso tra il 31 dicembre e la data di richiesta del riscatto e maggiorato degli eventuali premi versati al netto di tassa governativa e di spese, anch'essi rivalutati al 2%, per il periodo che va dalla data di versamento alla data di riscatto. Non sono concessi riscatti parziali.

6) Opzione di rendita

Il Contraente, alla scadenza contrattuale, può optare per la conversione del capitale a tale epoca, uguale al valore acquisito dal contratto a tale data, in una rendita vitalizia pagabile nella rateazione prescelta, finché l'Assicurato sia in vita, annualmente rivalutabile. L'importo della rendita annua iniziale di conversione verrà determinato sulla base delle condizioni in vigore a tale data.

7) Opzione di prolungo automatico

Alla scadenza contrattuale il Contraente può optare per il prolungo automatico della scadenza originaria. Per le condizioni che regolano questa modalità si fa riferimento alle apposite norme riportate successivamente. Nel caso in cui il Contraente non dia alcuna indicazione in merito alla scadenza del contratto, quest'ultima verrà prolungata automaticamente.

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita, alle quali la Società AZURITALIA riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni nella misura e secondo le modalità di seguito indicate. A tal fine la Società AZURITALIA gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento AZURITALIA, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A) MISURA DELLA RIVALUTAZIONE

AZURITALIA S.p.A. dichiarerà entro il 1° marzo di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati ottenuto moltiplicando il rendimento, di cui al punto 4 del Regolamento, per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve essere inferiore all'85%, purché rimanga un minimo di 1,25 punti a favore della Società. In caso contrario il rendimento annuo da attribuire sarà uguale al rendimento realizzato diminuito di 1,25 punti. **La misura della rivalutazione è uguale al rendimento attribuito. Alla scadenza contrattuale la misura della rivalutazione complessivamente riconosciuta ai contratti non potrà essere inferiore a quella che si ottiene applicando ai primi 5 anni di vita del contratto la misura annua minima garantita del 2%.**

B) RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Al 31 dicembre di ogni anno, a partire dalla data di decorrenza, il capitale viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della Riserva Matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata a norma del punto A). L'ultima rivalutazione verrà effettuata alla scadenza contrattuale.

C) MISURA DELLA RIVALUTAZIONE E RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DURANTE IL PERIODO DI PROLUNGO

Durante il periodo di prolungo la misura della rivalutazione, nonché la rivalutazione delle prestazioni, verranno annualmente determinate secondo le stesse modalità previste ai punti A e B della presente Clausola di Rivalutazione.

PROLUNGO AUTOMATICO

1) Prestazione

Alla scadenza contrattuale, nel caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale data e in mancanza di diversa comunicazione da parte del Contraente, viene effettuato il prolungo della scadenza al 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello di scadenza, con ulteriore prolungo automatico della scadenza dal 31 dicembre di un anno solare al 31 dicembre dell'anno solare successivo. Ad ogni 31 dicembre successivo alla scadenza originaria AZURITALIA S.p.A. si riserva il diritto, a suo imprescindibile giudizio, di liquidare a favore degli aventi diritto il capitale maturato, con conseguente estinzione del contratto stesso.

Con il prolungo della scadenza la Società garantisce la corresponsione del capitale nel caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla data del 31 dicembre dell'anno solare della scadenza prolungata.

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza prolungata, verrà corrisposto un capitale uguale al valore acquisito dal contratto alla data di decesso.

2) Valore acquisito

Il valore acquisito dal contratto dopo il prolungo della scadenza viene calcolato dalla Società al 31 dicembre di ogni anno.

Il valore acquisito al 31 dicembre dell'anno solare nel quale è stato esercitato il primo prolungo è uguale al valore acquisito dal contratto alla data di scadenza originaria maggiorato della rivalutazione relativa al periodo compreso tra la suddetta data di scadenza ed il 31 dicembre sulla base del tasso retrocesso a norma della Clausola di Rivalutazione.

Il valore acquisito al 31 dicembre di ogni anno solare successivo è uguale al valore acquisito al 31 dicembre dell'anno precedente aumentato della rivalutazione calcolata sulla base del tasso retrocesso a norma della Clausola di Rivalutazione.

3) Versamenti liberi

Nel corso del periodo di prolungo della scadenza il Contraente può effettuare versamenti liberi che implementano la prestazione. La Società, a suo insindacabile giudizio, si riserva il diritto di rifiutare tali versamenti liberi.

Nel caso di versamenti successivi alla data di scadenza il valore acquisito ad ogni 31 dicembre, calcolato secondo le norme di cui all'art. 2, si incrementa dei premi versati al netto di tassa governativa nonché delle spese, maggiorati degli interessi relativi al periodo compreso tra la data dei versamenti ed il 31 dicembre, sulla base della Clausola di Rivalutazione.

L'ammontare delle spese viene determinato per ogni contratto in funzione dell'importo del premio versato:

Parte di premio fino a 2.500.000 di lire	7%;
Parte di premio da 2.500.000 e sino a 10.000.000 di lire	5%;
Parte di premio oltre 10.000.000 di lire	3%.

4) Interruzione del periodo di prolungo

Il periodo del prolungo automatico della scadenza del contratto, su richiesta del Contraente, può essere interrotto.

A. Rinuncia al diritto di prolungo

Qualora tale diritto venga esercitato nello stesso anno solare in cui si è prolungata per la prima volta la durata contrattuale, allora l'importo liquidabile è uguale al valore acquisito alla scadenza contrattuale rivalutato per il periodo che va dalla data di scadenza naturale alla data di rinuncia all'opzione di prolungo, maggiorato degli eventuali premi versati, al netto di tassa governativa e relative spese, rivalutati per il periodo che va dalla data del versamento, alla data di rinuncia all'opzione di prolungo.

Qualora tale diritto venga esercitato in anni solari successivi a quello dell'originaria scadenza contrattuale, verrà liquidato un importo uguale al valore acquisito dal contratto al 31 dicembre che precede la richiesta della interruzione rivalutato per il periodo che va dall'ultimo 31 dicembre alla data di rinuncia all'opzione di prolungo, maggiorato degli eventuali premi versati al netto di tassa governativa e relative spese, rivalutati per il periodo intercorso fra la data di versamento e la data d'interruzione.

In tutti questi casi il tasso utilizzato per la determinazione della rivalutazione è uguale al 2% annuo.

B. Decesso dell'Assicurato

In caso di interruzione dell'opzione di prolungo a seguito del decesso dell'Assicurato, l'importo liquidabile è calcolato secondo le norme riportate al paragrafo 4.A.

5) Opzione di rendita

Il Contraente, alla data del 31 dicembre di un anno solare di prolungo, può optare per la conversione del valore acquisito a tale data, in una rendita vitalizia pagabile, nella rateazione prescelta, sua vita natural durante.

L'importo della rendita annua di conversione verrà determinato sulla base delle condizioni in vigore a tale data.